COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.4.2021
COM(2021) 177 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)

ALLEGATO

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

(1) Regolamentare la cooperazione tra Europol e Interpol, tenendo conto degli ultimi sviluppi nella lotta al terrorismo, alle forme gravi di criminalità transfrontaliera e transnazionale e alla criminalità organizzata, delle attuali esigenze operative e del mandato di Europol, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(2) Fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare l'accesso controllato degli Stati membri dell'UE e delle agenzie dell'UE alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) tramite il portale di ricerca europeo (ESP), ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, in linea con i loro diritti di accesso e con il diritto dell'UE o nazionale che disciplina tale accesso e nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(3) Fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per autorizzare gli Stati membri dell'UE e Frontex (l'unità centrale del suo sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi - ETIAS) ad accedere alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni attraverso il portale di ricerca europeo, nel rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(4) Fornire le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per attuare un regolamento riveduto sul sistema di informazione visti che autorizzi gli Stati membri dell'UE ad accedere alle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni tramite il portale di ricerca europeo nell'esame delle domande di visto o di permesso di soggiorno, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(5) Istituire e regolamentare la cooperazione tra la Procura europea (EPPO) istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1939 e Interpol, in linea con i rispettivi mandati e nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(6) Fornire la base giuridica per autorizzare Europol, il personale di Frontex di categoria 1 (personale statutario del corpo permanente) e la Procura europea ad accedere alle pertinenti banche dati Interpol per svolgere i loro compiti, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

(7) Fornire la base giuridica per autorizzare Eurojust e la Procura europea a scambiare informazioni operative con Interpol, nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.

In particolare, l'accordo di cooperazione dovrebbe:

(a) stabilire definizioni concordate dei termini chiave, anche per quanto riguarda i dati personali, in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725 e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;

(b) prevedere che qualsiasi interrogazione automatizzata delle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni, nel contesto del regolamento sul sistema europeo di informazione e

autorizzazione ai viaggi, del regolamento sull'interoperabilità e del regolamento riveduto sul sistema di informazione visti, sia effettuata in modo tale che nessuna informazione sia rivelata allo Stato titolare della segnalazione Interpol;

(c) definire chiaramente e precisamente le misure di salvaguardia e i controlli necessari per la protezione dei dati personali, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali con Interpol. In particolare:

(i) le finalità del trattamento dei dati personali nel contesto dell'accordo devono essere definite chiaramente e precisamente dalle parti, e non devono superare la misura necessaria, in ogni singolo caso, ai fini dell'accordo;

(ii) i dati personali trasferiti a Interpol dalle agenzie e dagli organi dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni conformemente al mandato loro conferito dall'accordo devono essere trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti. Qualsiasi ulteriore trattamento di dati incompatibile con il trattamento iniziale dei dati deve essere vietato (limitazione delle finalità). L'accordo deve prevedere la possibilità di indicare, quando i dati sono trasferiti, eventuali limitazioni all'accesso o all'uso, comprese restrizioni al trasferimento, alla cancellazione o alla distruzione dei dati;

(iii) i dati personali trasferiti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità per la quale sono stati trasferiti. Devono essere accurati e mantenuti aggiornati. Devono essere conservati solo per il tempo necessario per la finalità per la quale sono stati trasferiti. L'accordo deve stabilire norme sulla conservazione, compresa la limitazione della conservazione, sulla revisione, rettifica e cancellazione dei dati personali;

(iv) l'accordo deve specificare i criteri in base ai quali indicare l'affidabilità della fonte e l'esattezza delle informazioni;

(v) il trasferimento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trasferimento di dati genetici, di dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, e di dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di un individuo, dev'essere consentito solo se necessario e proporzionato, in singoli casi, per prevenire o combattere forme di criminalità contemplate dall'accordo e sulla base di adeguate misure di salvaguardia per far fronte ai rischi specifici del trattamento. L'accordo dovrebbe contenere misure di salvaguardia specifiche per disciplinare il trasferimento dei dati personali di minori e vittime di reati, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati;

(vi) l'accordo deve stabilire norme sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone fisiche e garantire diritti azionabili alle persone i cui dati personali sono trattati, sotto forma di norme sul diritto di informazione, accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate. L'accordo deve inoltre stabilire diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità dell'accordo stesso, e garantire ricorsi effettivi;

(vii) l'accordo deve stabilire le norme sulla tenuta di registri a fini di registrazione e documentazione;

(viii) l'accordo deve prevedere misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali, compresa l'analisi del profilo, e vietare le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di informazioni personali senza coinvolgimento umano;

(ix) l'accordo deve comprendere l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. Deve inoltre prevedere l'obbligo di informare le autorità competenti e, ove necessario, gli interessati in caso di una violazione dei dati personali che incida sui dati trasferiti ai sensi dell'accordo. L'accordo deve inoltre includere l'obbligo di attuare misure di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, volte ad attuare i principi di protezione dei dati in modo efficace;

(x) i trasferimenti successivi di informazioni da Interpol ad altre organizzazioni internazionali o paesi terzi devono essere consentiti solo ai fini dell'accordo, devono essere soggetti a condizioni adeguate e devono essere permessi solo nei confronti di paesi terzi od organizzazioni internazionali che assicurino un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello garantito dal presente accordo, a meno che il trasferimento successivo non sia necessario per prevenire e indagare una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica o per salvaguardare l'interesse vitale di una persona fisica. In particolare, tali trasferimenti successivi possono essere consentiti nel caso in cui l'organizzazione internazionale o il paese terzo siano oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 o di adeguate misure di salvaguardia per la protezione dei dati personali garantite da un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, concluso tra l'Unione e tale organizzazione internazionale o paese terzo, o da un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali operativi tra l'agenzia e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione, che si applichi ai trasferimenti successivi e sia stato concluso prima della data di applicazione dell'atto giuridico che istituisce l'agenzia in questione;

(xi) l'accordo deve garantire un sistema di sorveglianza del modo in cui Interpol utilizzerà tali dati personali, gestito da uno o più organismi indipendenti responsabili della protezione dei dati con poteri di indagine e di intervento effettivi. In particolare, tali organismi devono essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. L'accordo deve prevedere il dovere di cooperazione tra gli organismi di sorveglianza di Interpol, da un lato, e l'agenzia dell'UE o l'autorità dello Stato membro competenti, dall'altro.

(d) L'accordo di cooperazione deve prevedere un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie relative alla sua interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.

(e) L'accordo di cooperazione deve prevedere una disposizione sulla sua entrata in vigore e validità, e una disposizione in base alla quale ciascuna parte possa denunciarlo o sospenderlo.

(f) L'accordo di cooperazione deve includere disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica dell'accordo stesso.

(g) L'accordo di cooperazione deve fare ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e deve comprendere una clausola linguistica a tale scopo.